



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

784 del 24 novembre 2025

Oggetto: azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020.

Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.

Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

Premesso che:

- nel 2018 e nel 2019 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee contro l'inquinamento dell'aria, con particolare riferimento alla direttiva 2008/50/CE;
- le due procedure di infrazione sono state avviate a seguito dei ripetuti superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO₂ all'interno di alcune zone del territorio italiano, tra cui anche la Zona IT1507 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta.

Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 120 del 26/03/2019, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- con deliberazione n. 193 del 18 giugno 2020, richiamando il suddetto Accordo di Programma, la Giunta Comunale ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, tra l'altro di:
 - ✓ vietare la circolazione dal lunedì al venerdì di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come "auto d'epoca" e/o "storica", dalle ore 8:30 alle ore 18:30 su tutto il territorio cittadino;
 - ✓ vietare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno la circolazione su tutto il territorio cittadino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e per i motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1. A partire dal il 1° ottobre 2021 il divieto è esteso alla categoria Euro 4 ed è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale a Euro 2.
- la delibera di cui al punto sopra riportato indica, tra l'altro, che le suddette limitazioni escludono la rete autostradale cittadina, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria;
- con deliberazione n. 412 del 28/09/2021, la Giunta Regionale della Campania, autorità competente in materia di Tutela della Qualità dell'Aria, ha provveduto all'aggiornamento del Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, prevedendo una serie di misure utili alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dal citato Accordo di Programma.

Dato atto che con sentenza n. 6388/24 il TAR Campania, accogliendo il ricorso dell'Associazione Antiquariato Auto Moto Club, ha annullato il divieto di circolazione per veicoli d'epoca e di interesse storico disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 18 giugno 2020 e successivi provvedimenti attuativi.

Rappresentato che:

- con nota prot. n. 575892 del 30/10/2025, acquisita al protocollo generale con PG/998014 del 31/10/2025, la Regione Campania ha comunicato che "la situazione della qualità dell'aria nel territorio del Comune di Napoli continua a destare seria preoccupazione, a causa del persistente superamento dei valori limite del biossido di azoto (NO₂) stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e dalla Direttiva 2008/50/CE";



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

- con pec, acquisita al prot. 1073692 del 21.11.2025, la Regione Campania ha convocato il Comune di Napoli per una riunione urgente sul tema in data 24.11.2025;

- nel corso della citata riunione la Regione Campania ha comunicato che la Commissione europea potrebbe attivare una nuova procedura di infrazione relativa all'agglomerato di Napoli per superamento dei valori limite del biossido di azoto (NO_2) stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e dalla Direttiva 2008/50/CE".

Valutato, pertanto, necessario adottare disposizioni urgenti in tema di limitazione della circolazione in attuazione al Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria e al D.lgs 155/2010 anche al fine di scongiurare la possibile apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia con riferimento all'agglomerato di Napoli.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato.

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla *qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'Accordo di Programma tra la Regione Campania ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la deliberazione n. 193 del 18 giugno 2020 della Giunta Comunale;
- la deliberazione n. 412 del 28 settembre 2021 della Giunta Regionale della Campania.



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

SI ORDINA

- A) **Il divieto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.**
- B) **Il divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:**
1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiore o uguali ad Euro 5;
 2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare:

- a. quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”.
- a. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;
- b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo *Polizia locale* del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- d. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- e. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della terapia, corredata da giorni ed orari di effettuazione;
- f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
- h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;
- i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

un cittadino non residente in Campania;

- j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento;

SI DISPONE, ALTRESI', CHE:

1. Il servizio autonomo *Polizia locale* è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.
2. Il servizio autonomo *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'esatta osservanza della presente Disposizione.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso:
 - alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell'ordine del territorio;
 - alla Regione Campania Direzione – 50 06 00 – Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema;
 - alla Regione Campania Direzione – UOD 50 06 04 - Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell'aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana;
 - all'ARPAC – Direzione generale;
 - all'Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale;
 - alla U.O.A. Transizione ecologia e lotta al cambiamento climatico;
 - al Servizio Comunicazione e Portale Web.
5. Avverso la presente disposizione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

**La dirigente del Servizio Tutela
dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**
arch. Giuliana Vespere

Il dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.